

UNIONE di COMUNI
“TERRE DI FRONTIERA”

REGOLAMENTO
per la concessione di
aree per le attività
dello spettacolo
viaggiante

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni n. 5 del 14.3.2003

INDICE

Nr.	Articolo	Pag.
1	Principi generali	3
2	Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e di parchi divertimenti	3
3	Parchi divertimenti	3
4	Concessioni delle aree	3
5	Accettazione delle domande	4
6	Rinunce, sostituzioni, cambi	4
7	Graduatoria generale per l'assegnazione delle aree	4
8	Assenze, rinunce e nuovi insediamenti	4
9	Attrazioni costituenti novità	4
10	Subingressi nella gestione dell'attività	4
11	Obbligo della gestione diretta	5
12	Durata delle manifestazioni	5
13	Riconsegna delle aree	5
14	Sistemazioni di roulottes e carri attrezzi	5
15	Responsabilità civile	5
16	Disposizioni finali	5
	Bibliografia legislativa	6

Art. 1 Principi generali

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/1968, disciplina le modalità di concessione delle aree idonee per la installazione di circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento nel territorio dell'Unione di Comuni.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai circhi equestri e allo spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale.

Art. 2. Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e di parchi divertimenti

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (ex art. 4 Legge 337/68) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento.

Sono parchi divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante.

Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi divertimento e l'assegnazione del posto sono affidate al Corpo di Polizia Locale.

Art. 3 Parchi divertimenti

In occasione di Sagre, ricorrenze, feste patronali, o manifestazioni organizzate dalle Amministrazioni comunali e/o da Associazioni presenti sul territorio e non aventi fini di lucro, possono essere allestiti nelle aree comunali disponibili, come da elenco compilato dalle Amministrazioni Comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 337/1968, dei parchi divertimenti.

Nella deliberazione sono altresì indicati gli orari di attività delle attrazioni e le norme che regolano l'uso degli apparecchi sonori.

E' vietato l'uso di apparecchi di diffusione sonora che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri)

Art. 4 Concessioni delle aree.

La concessione delle aree e le relative Autorizzazioni di agibilità, sono fatte ai singoli esercenti che abbiano fatto richiesta all'Amministrazione secondo le norme del presente Regolamento.

Gli esercenti le imprese di spettacoli viaggianti che intendono installare le loro attrazioni nel parco divertimenti, devono presentare domanda in bollo da € 10,33 inviandola a mezzo raccomandata all'Unione di Comuni o al Comune, entro 60 giorni dalla data della manifestazione cui la domanda si riferisce.

Nella domanda devono essere specificati:

- Generalità complete del titolare;
- Codice fiscale
- Residenza e recapito telefonico;
- Precisa denominazione e fotografia dell'attrazione risultante dal nulla osta ministeriale (per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende installare)
- Esatta superficie di ingombro dell'attrazione

Le domande devono essere corredate da quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia di agibilità, valide per l'anno in corso.

Stato di famiglia e certificato di residenza.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito, o redatte in modo non conforme a quanto sopra, o prive degli allegati richiesti, sono archiviate e contestualmente ne viene data comunicazione all'interessato.

Qualora le dichiarazioni presentate, i dati forniti, e le documentazioni allegate non corrispondessero al vero, il richiedente, fatto salve eventuali sanzioni penali per false dichiarazioni, sarà escluso dalla partecipazione; se l'attrazione è già installata e non sia possibile l'immediato allontanamento viene emessa ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene preclusa la partecipazione al parco divertimento per anni cinque.

Art. 5 Accettazione delle domande

Le domande, fatto salvo i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono valutate dal Responsabile del Corpo della Polizia Locale, in relazione alle caratteristiche del parco divertimento che si intende allestire.

Art. 6 Rinunce, sostituzioni, cambi

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, senza che siano stati adottati validi motivi, l'esercante perde la titolarità del posto acquisito.

La sostituzione dell'attrazione viene effettuata con altra le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione

Art. 7 Graduatoria generale per l'assegnazione delle aree

Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali vengono iscritti in apposita graduatoria generale, e ad essi viene assegnato il seguente punteggio:

- anzianità di frequenza al parco con la medesima attrazione (punti 4)
- anzianità di appartenenza alla categoria (vedi precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze di esercizio) (punti 1 per ogni anno)
- anzianità di esercizio con la medesima attrazione (punti 2 per ogni anno)
- anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione (punti 1 per ogni anno)

I requisiti di cui sopra possono essere documentati con dichiarazioni delle Organizzazioni di categoria per le imprese associate, o da autocertificazione.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria.

La graduatoria viene approvata dal Responsabile del Corpo di Polizia Locale ed ha validità annuale.

Art. 8 Assenze, rinunce e nuovi insediamenti

Gli esercenti ammessi al parco divertimento devono confermare la partecipazione entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ed allegando copia del versamento in unica soluzione relativo all'occupazione di suolo pubblico, nei termini stabiliti dalle Leggi vigenti in materia.

Il mancato versamento degli importi dovuti nei termini stabiliti, viene considerato come rinuncia alla partecipazione della manifestazione.

L'attrazione assente può essere sostituita da altra, del medesimo tipo, o in alternativa, da tipo diverso, con dimensioni analoghe, in base alla graduatoria.

Art. 9 Attrazioni costituenti novità

All'interno del parco viene riservata, previa disponibilità degli spazi, una apposita area destinata ad una attrazione costituente "novità". In tal caso tale area non può essere assegnata in via definitiva ad alcun richiedente.

Il tipo di attrazione di novità da ammettere viene deciso dal Responsabile della Polizia Locale, sentite le Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 10 Subingressi nella gestione dell'attività

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione ritiene valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che disegni come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Il trasferimento di proprietà di una attrazione dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi o per causa di morte comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione comunale a chi subentra, purchè questi sia provvisto dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia, al mantenimento dell'anzianità maturata precedentemente.

Art. 11 Obbligo della gestione diretta

Il Titolare di una attrazione è tenuto a gestirla direttamente. E' vietata ogni forma di sub concessione. In caso di infrazione, la stessa è revocata e, tanto il concessionario che il sub concessionario sono esclusi dal parco anche in futuro.

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra di stesso tipo e misura, di proprietà di terzi, quando, per sinistri, viene accertata l'impossibilità dell'utilizzo della propria e comunque deve essere sempre gestita dal concessionario. La sostituzione deve essere comunque autorizzata dal Responsabile della Polizia Locale.

Art. 12 Durata delle manifestazioni

La durata delle manifestazioni è determinata dalle Amministrazioni comunali interessate.

Per ogni manifestazione viene stabilito dal Responsabile della Polizia Locale la data di arrivo e di permanenza obbligatoria per tutti gli esercenti ammessi.

Eventuali violazioni al rispetto delle date indicate comporta l'esclusione dal parco nella prossima manifestazione.

Se per giustificati e comprovati motivi di assoluta forza maggiore ritenuti validi, il concessionario non può essere presente alla manifestazione, lo stesso conserva la sua anzianità acquisita.

Art. 13 Riconsegna delle aree

E' fatto obbligo ai concessionari di riconsegnare le aree avute in concessione nelle stesse condizioni originarie.

Eventuali danni arrecati e quantificati sono contestati ed addebitati ai responsabili, salvo l'applicazioni di altre eventuali sanzioni disciplinari, amministrative, o penali.

Art. 14 Sistemazioni di roulotte e carri attrezzi

La sistemazione delle roulotte adibite ad abitazione dei titolari delle concessioni e dei carri attrezzi ha luogo nelle località stabilite dall'Amministrazione comunale, e sono tenuti alla piena osservanza delle norme igieniche e di tutte le norme stabilite dall'Autorità competente.

Art. 15 Responsabilità civile

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza e in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale e l'Unione di Comuni.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita assicurazione agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme consuetudinarie riconosciute dal Comune, nonché dalle Organizzazioni di categoria e dalle Leggi che disciplinano il settore Spettacolo Viaggiante.